

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 5 novembre 2013, n. 10

Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI" Pubblicata sul BUR n. 16 dell'1/9/2012, S. S. n. 2 dell'11/9/2012.

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

PARTE PRIMA: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA S.T.V.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito: S.T.V.) di cui all'art. 1 della L. R. Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.", pubblicata sul BUR n. 16 dell'1 settembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'11 settembre 2012, per come emendata dalla L. R. 30 ottobre 2012, n. 49 e dalla L. R. 9 luglio 2013, n. 33, e gli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui alla medesima legge regionale.

Art. 2

Composizione della Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) VIA-VAS-IPPC-VI

1. La S.T.V. è presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente - sostituito, in caso di assenza, da un dirigente con competenze in materia di valutazione ambientale, individuato dal medesimo Dirigente Generale, il quale esercita le funzioni di vicepresidente - ed è composta, oltre che dal Presidente o dal vice Presidente, da n°13 figure professionali, operanti a tempo pieno presso la struttura ed in possesso delle necessarie professionalità progettuali, ambientali, economiche e giuridiche di seguito specificate:
 - a) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
 - b) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
 - c) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
 - d) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
 - e) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale;
 - f) n. 1 componente con adeguata professionalità in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
 - g) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;
 - h) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;
 - i) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;
 - j) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
 - k) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli.

- l) n. 1 componente con adeguata professionalità in materie chimiche;
 - m) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di energie alternative.
2. Ai soli fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità a V.A.S., alle sedute della S.T.V., in relazione alla valutazione dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale, sono presenti anche, a titolo consultivo e senza il diritto di voto, n°5 componenti designati dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.
 3. Le funzioni di segreteria vengono attribuite dal Presidente della S.T.V. ad un dipendente del Dipartimento; ad esso spetta la redazione del processo verbale di ogni seduta, da cui risultino gli intervenuti, una descrizione sintetica dello svolgimento dei lavori, le conclusioni e le decisioni adottate, nonché - salvo diversa assegnazione - la ricezione delle pratiche con i relativi elenchi e la relativa documentazione all'esame del Nucleo.
 4. Alle sedute e all'attività della S.T.V., ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti o consulenti individuati dal Dirigente Generale nel rispetto dei limiti, anche di spesa, nonché delle procedure vigenti in materia, ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata, ivi compresa l'A.R.P.A.Cal., oltre ai rappresentanti delle amministrazioni la cui presenza sia prescritta dalla legge.
 5. Il Dipartimento Politiche dell'Ambiente definisce con A.R.P.A.Cal. le modalità relative al supporto dell'Agenzia in ordine ai procedimenti di cui al presente regolamento, nonché alla successiva attività di monitoraggio e controllo di competenza istituzionale della stessa Agenzia.

Art. 3

Individuazione dei componenti della S. T. V.

1. I componenti della S.T.V. devono possedere conoscenze specifiche ed esperienza adeguata, preferibilmente con frequente aggiornamento, in relazione alla specifica branca scientifica per come individuata nel precedente articolo 2. Essi vengono individuati tra il personale dipendente di categoria D, appartenente ai ruoli della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, delle Aziende Sanitarie Provinciali, dell'ARPA.Cal. e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001 s.m.i. I dipendenti estranei ai ruoli della Giunta vengono assegnati alla S.T.V. tramite comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione, nel rispetto dei presupposti nonché dei vincoli e dei limiti, ivi compresi quelli numerici e finanziari, previsti dal vigente ordinamento, in particolare quelli di cui all'art. 10 bis della L. R. 11 agosto 2004, n. 18 s.m.i.
2. L'individuazione dei componenti viene effettuata nel rispetto del regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 286 del 15/06/2012 - salvo deroga alla previsione di cui all'art.7 comma 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa di legge in materia e, per quanto di competenza, ai contratti collettivi di lavoro in materia di comandi, distacchi o istituti analoghi.
3. In via preliminare, per l'individuazione delle professionalità esistenti sulla base delle competenze possedute il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente verifica ed espleta la mobilità all'interno del Dipartimento; a tal fine, viene incluso il personale di agenzie, aziende ed enti sub regionali collocato in comando nel medesimo Dipartimento alla data di avvio della mobilità, i quali, anche qualora collocati nella S.T.V., mantengono il regime di comando.
4. Relativamente ai profili non ricoperti con la procedura di cui al comma 3, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente richiede al Dipartimento

- Organizzazione e Personale l'attivazione di un procedimento di mobilità, estesa ai Dipartimenti della Giunta Regionale, mediante apposita manifestazione d'interesse; in tale richiesta vengono indicate le professionalità necessarie nelle materia di competenza previste nel precedente art. 2 e gli altri elementi ritenuti utili per lo svolgimento della procedura, ivi compresi quelli in materia di benefici ed incentivazione economica.
5. Il Dipartimento Organizzazione e Personale, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 4, indice apposita manifestazione d'interesse, ai sensi del precedente comma 2, con l'indicazione delle professionalità necessarie in relazione alle materie di competenza, degli eventuali altri titoli ritenuti utili, dei criteri di scelta basati sulle competenze professionali e dei benefici economici che potranno essere assegnati ai componenti della S.V.T.
 6. Decorsi 15 giorni dall'indizione della manifestazione d'interesse di cui al precedente comma 5, il Dipartimento Organizzazione e Personale comunica il relativo esito; qualora le candidature per uno o più profili siano superiori rispetto ai posti da occupare, redige e trasmette al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente un elenco, distinto per specifica professionalità, con allegato curriculum professionale ed attestazione del profilo professionale di appartenenza di ciascun interessato. Ove sussistano motivi di opportunità, la manifestazione di interesse di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere rinnovata o prorogata.
 7. Per i profili non ricoperti con il procedimento di mobilità di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Dipartimento Organizzazione e Personale provvede, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, alla mobilità d'ufficio di cui al sopra citato regolamento regionale.
 8. Per i profili non ricoperti con i procedimenti di cui ai commi precedenti, il Dipartimento Organizzazione e Personale può attivare le procedure di legge - comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione ai sensi della disciplina vigente e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo - per acquisire le professionalità appartenenti ai ruoli del Consiglio Regionale e degli enti di cui al comma 1.
 9. I componenti vengono nominati per un periodo di 3 anni, salvo dimissioni o revoca anticipata adeguatamente motivata e agli stessi sono attribuiti gli incentivi di cui alla legge e alla contrattazione collettiva.

Art. 4

Funzionamento della S. T. V.

1. L'attività della S.T.V. si articola, di norma, in attività istruttorie preliminari alla valutazione ed attività di valutazione plenaria.
2. Le attività istruttorie preliminari, che possono essere omesse qualora il Presidente lo ritenga opportuno, sono effettuate da gruppi di lavoro individuati dal Presidente in seno ai componenti della S.T.V. Nell'ambito dei componenti del gruppo di lavoro, il Presidente nomina un coordinatore che assume le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 s.m.i. e della cui costituzione si da atto nel relativo verbale.
3. Le attività di valutazione plenaria sono effettuate in apposite sedute della S.T.V., convocate, dal Presidente, anche mediante calendario periodico. La S.T.V. non costituisce un organo collegiale perfetto e le relative sedute sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti nominati. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente distribuisce, tenuto conto delle professionalità in relazione all'oggetto della valutazione, le pratiche tra i componenti della S.T.V., singoli o per gruppi di lavoro per

come definiti dal comma 2; inoltre, può istituire gruppi di lavoro per le attività di interesse della S.T.V., individuando un componente del gruppo con funzioni di coordinamento interno;

5. Per lo svolgimento dei propri compiti e nel rispetto della vigente normativa in materia, la S.T.V. ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.
6. Al fine del suo funzionamento le somme introitate dalla Regione quali oneri istruttori previsti agli artt. 8,9,10,11 - fatto salvo quanto necessario per le finalità di cui al successivo art.12- potranno essere destinate all'acquisto di arredi e strumentazione informatica. Alle procedure di acquisto e di liquidazione provvederà il dirigente competente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente nel rispetto della normativa in materia

Art. 5

Attività valutativa della S.T.V.

1. Alla S.T.V., in relazione ai procedimenti di valutazione ambientale, sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) svolgere disamina istruttoria dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità (*screening*) a VIA e a VAS, a valutazione di impatto ambientale, a valutazione di incidenza e a valutazione ambientale strategica, secondo l'ordine predisposto sulla base dell'elenco trasmesso periodicamente al Presidente dagli uffici competenti del Dipartimento;
 - b) esprimere parere, terminata la disamina istruttoria, in relazione alle fasi di:
 - a) verifica di assoggettabilità (*screening*);
 - b) definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (*scoping*);
 - c) valutazione di impatto ambientale;
 - d) Valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i SIC e le ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 s.m.i.;
 - e) valutazione ambientale strategica;
 - c) esprimere pareri, ove richiesto, in merito alle attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti.
2. La S.T.V. ha inoltre il compito di:
 - a) esprimere parere ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di V.I.A. di competenza statale;
 - b) supportare il Dipartimento per definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi ambientali;
 - c) supportare il Dipartimento per effettuare proposte all'Autorità Competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure;
 - d) coadiuvare l'Autorità Competente nell'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati.

Art. 6

Attività di disamina istruttoria della S.T.V.

1. La disamina istruttoria e la valutazione della S.T.V. consistono nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi ambientali e favoriscono il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente.

2. Per l'adeguato svolgimento di tali attività, la S.T.V. acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione ai singoli procedimenti.
3. Per lo svolgimento di quanto previsto nel presente regolamento, la S.T.V. può invitare il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'attività istruttoria, sia in sede di gruppo di lavoro che in sede plenaria, invitando eventualmente anche gli enti competenti ed il pubblico interessato.
4. La disamina istruttoria e la valutazione hanno le seguenti finalità:
 1. accertare l'idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;
 2. esaminare dichiarazioni, certificazioni ed ulteriore documentazione relative:
 - a) alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;
 - b) alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
 3. valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
 4. valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;
 5. valutare la coerenza delle alternative esaminate;
 6. valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.
5. Nell'ambito dell'attività di disamina istruttoria e della valutazione plenaria, la S. T. V. può procedere, ove ritenuto necessario o opportuno:
 1. ad accertamenti di ufficio per le finalità di cui al precedente comma 2;
 2. ad espletare eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente, nel rispetto della disciplina in materia di gestione del personale dipendente;
 3. a richiedere al committente o all'autorità proponente atti, documenti ed informazioni relativi al progetto o allo studio ambientali.

Art. 7

Competenze ulteriori della S.T.V. in materia di A.I.A.

1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ferme restando le competenze degli uffici preposti del Dipartimento in ordine al procedimento, la S.T.V. ha i seguenti compiti:
 - a) esamina le domande pervenute e trasmesse dal Dipartimento, in particolare verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto e/o richieste dall'autorità competente, le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico connesso al rilascio dell'AIA;
 - b) segnala al Dipartimento l'eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - c) predisporre ed effettua eventuali verifiche e sopralluoghi, nel rispetto della disciplina in materia di gestione del personale dipendente;
 - d) elabora un documento contenente gli elementi tecnico-scientifici e giuridici necessari per la predisposizione dell'AIA, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi;

- e) svolge attività di supporto alla Direzione Generale e ai Settori interessati, ove richiesto su specifiche questioni attinenti alle materie di competenza della S.T.V.
2. Qualora una pratica sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale (VIA), la S.T.V. svolge, oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8

Determinazione degli oneri nei procedimenti di valutazione ambientale

1. Con riferimento ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), gli oneri istruttori dovuti sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile, specificati per come segue:
 - a. la parte fissa è quantificata in € 800,00 (ottocento/00) per ogni istanza;
 - b. la parte variabile è determinata in misura pari allo 0,0005 (0,5 x mille) del valore dell'opera (costituito dalla somma del costo dei lavori, delle opere di mitigazione e delle spese generali). Il costo complessivo dell'opera, per come ora determinato, viene attestato nel quadro tecnico-economico redatto e sottoscritto dal tecnico progettista e controfirmato dal legale rappresentante della ditta proponente).
2. Con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), gli oneri istruttori dovuti sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile, determinati per come segue:
 - a. la parte fissa è quantificata in € 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni istanza;
 - b. la parte variabile è determinata in misura pari allo 0,001 (1 x mille) del valore dell'opera (costituito dalla somma del costo dei lavori, delle opere di mitigazione e delle spese generali). Il costo complessivo dell'opera, per come ora determinato, viene attestato nel quadro tecnico-economico redatto e sottoscritto dal tecnico progettista e controfirmato dal legale rappresentante della ditta proponente).
3. Qualora, all'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), venga stabilito di sottoporre il procedimento a VIA, dagli oneri istruttori determinati a norma del comma 2 del presente articolo viene detratto l'importo degli oneri istruttori versati per la verifica di assoggettabilità a norma del comma 1 del presente articolo.
4. Gli oneri istruttori per le varianti progettuali sono dovuti, all'atto della presentazione dell'istanza, in misura fissa, determinati in € 500,00 (cinquecento/00). Ove l'amministrazione ravvisi la sostanzialità della variante, gli oneri dovuti sono il 30% di quelli dovuti per il procedimento originario di compatibilità ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA); in tal caso, gli oneri già versati in sede di istanza sono computati quali acconto.
5. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.
6. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

Art. 9**Determinazione degli oneri per i procedimenti di valutazione ambientale strategica**

1. Per l'istruttoria di piani o programmi da assoggettare a verifica di assoggettabilità o a V.A.S., gli oneri da versare da parte dell'autorità procedente o del proponente sono determinati in funzione delle caratteristiche del piano o del programma da valutare, secondo i criteri e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., vengono determinati i seguenti oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del rapporto preliminare ambientale o del progetto:
 - a. per piani e programmi relativi a piccole aree o per varianti parziali di piani e programmi, gli oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sono dovuti in misura fissa, che viene determinata in € 1.000,00 (mille/00).
 - b. ove la verifica di assoggettabilità a V.A.S. interessi progetti anche non esecutivi, gli oneri istruttori vengono determinati sulla base del valore dell'opera da realizzare, per come determinato dall'art. 8, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., o dall'art. 11 relativamente alla Valutazione d'incidenza. Ove venga attivato il procedimento di V.A.S., l'importo sarà portato eventualmente a conguaglio con quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Con riferimento al procedimento di V.A.S., gli oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del rapporto preliminare ambientale, vengono determinati in misura fissa per come segue:
 - a. € 1.000,00 (mille) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - b. € 2.000,00 (duemila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.000 15.000 abitanti;
 - c. € 4.000,00 (quattromila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.000 50.000 abitanti;
 - d. € 5.000,00 (cinquemila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
4. Per le altre tipologie di piani, diversi dai PSC/PSA, il calcolo delle spese istruttorie dovranno essere determinate sulla base del range di popolazione asservita secondo le determinazioni sopra indicate.
5. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.
6. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

Art. 10**Determinazione degli oneri per i procedimenti di Autorizzazione integrata ambientale**

1. Le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze di A.I.A. di competenza regionale sono definite dall'Allegato A) al presente regolamento. In ogni caso, le somme versate ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i. si

intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere l'eventuale conguaglio ove dall'applicazione delle tariffe risulti una differenza.

2. Qualora un medesimo procedimento comprenda AIA e VIA, gli oneri istruttori sono determinati dalla somma degli oneri istruttori per i relativi singoli procedimenti.
3. Per le istanze già presentate alla data di entrate in vigore del presente regolamento, si applica quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 337 del 22 Luglio 2011.
4. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, anche in merito alle volture. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.

Art. 11

Determinazione degli oneri per i procedimenti di Valutazione di Incidenza

1. Gli oneri istruttori relativi alla procedura di valutazione di incidenza sono a carico del proponente. A tal fine, contestualmente alla presentazione del piano, programma o progetto per la valutazione di incidenza, il proponente deve allegare una dichiarazione attestante il valore dell'intervento.
2. L'importo è dovuto in somma fissa, secondo i parametri di seguito specificati:
€ 500,00 (cinquecento/00) per interventi di valore di valore fino ad € 200.000,00;
€ 1.000,00 (mille/00) per interventi di valore compreso tra € 200.000,00 ed € 1.000.000,00;
€ 3.000,00 (tremila/00) per interventi di valore superiore ad € 1.000.000,00.
3. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo, specificando i documenti la cui assenza, incompletezza o inesattezza determini irricevibilità o inammissibilità dell'istanza, nonché le modalità di versamento degli oneri istruttori.
4. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

ART. 12

Incentivo prestazione professionale tipica

Ai componenti della Struttura Tecnica di Valutazione, dipendenti della Giunta o del Consiglio regionale o di altre pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, spetta un incentivo per la prestazione professionale tipica resa.

La quota delle risorse introitate necessaria all'erogazione dell'incentivo di cui al comma 1 dovrà essere preventivamente comunicata, dal Dirigente Generale del Dipartimento "Politiche dell'Ambiente", al Settore Economico del Dipartimento "Organizzazione e Personale", per l'inserimento, ai sensi del CCNL 5.10.2001, art. 4, comma 4, lett. c), nel Fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

L'incentivo non può superare il limite previsto dalla contrattazione decentrata integrativa e sarà corrisposto ad ogni singolo componente, in quote trimestrali, nella misura che sarà determinata sulla base della valutazione effettuata dal Presidente della Struttura Tecnica di Valutazione, secondo la vigente metodologia valutativa del personale dipendente.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI IN TEMA DI ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Abrogazioni al Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, s.m.i.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.:
 - a) art. 6, relativamente ai commi 1 e 2-*bis*;
 - b) art. 9, commi 1, 2, 2-*bis* e 3;
 - c) art. 19;
 - d) art. 35, relativamente al comma 2.
2. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.:
 - a) art. 2, relativamente ai commi 3 e 4;
 - b) art. 3;
 - c) art. 3-*bis*, introdotto con D.G.R. n. 701 del 29.10.2010;
 - d) art. 11, relativamente al comma 1;
 - e) art. 17;
 - f) art. 18;
 - g) art. 18-*bis*, introdotto con D.G.R. n. 701 del 29.10.2010;
 - h) art. 21, relativamente al comma 6;
 - i) art. 29;
 - j) art. 34;
 - k) art. 34-*bis*, introdotto con D.G.R. n. 701 del 29.10.2010;
 - l) art. 36, relativamente al comma 5.
3. A decorrere dall'entrata in funzione della S.T.V., ogni riferimento al Nucleo VIA-VAS-IPPC del medesimo regolamento n. 3/2008 deve intendersi alla S.T.V.

Art. 14

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. Gli artt. 4, 5, 6, 7 e 13 comma 2, si applicheranno contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S. T. V.

Allegato A (rif. art. 10)

MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE DA VERSARE PER LE ISTANZE ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI AIA REGIONALE, AI SENSI DEL TITOLO IIIbis DEL DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i. (ex D.Lgs 59/2005)**Premessa**

Nel presente allegato vengono fornite le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istruttorie AIA di competenza regionale, in attuazione della normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (ora D.Lgs 152/06, ex D. Lgs. n. 59/05) e nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento".

Tali specifiche sono, in particolare, previste ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.M. 24/04/08 il quale prevede che "Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs 59/05".

Criteri interpretativi per gli elementi da considerare ai fini del calcolo della tariffa

La tariffa è calcolata con riferimento all'intero impianto oggetto della domanda AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse e non, come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che lo compongono.

Adeguamento dei punti 2 e 3 degli allegati I e II al D.M. 24/04/08

Nella determinazione del numero di emissioni e degli inquinanti, di cui alle voci *Caria* e *CH20*, il proponente è tenuto ad adottare i seguenti criteri:

- i punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in AIA, nel quale saranno conteggiate in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento. Vanno escluse dal conteggio delle "fonti di emissioni in aria" le emissioni in atmosfera provenienti da impianti o attività indicate all'art. 269, comma 14, ed all'art. 272, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno inseriti nel conteggio gli scarichi idrici soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte o da acque di seconda pioggia;
 - c) scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura per la sicurezza della stessa o del corpo idrico superficiale o della falda sotterranea;
 - d) da scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.
- il numero di inquinanti da considerare come significativi sono quelli inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, distinguendo fra quelli da regolamentare in AIA ai fini di contenimento/riduzione degli impatti, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio), avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili" e nei Brefs comunitari, indipendentemente dal loro stato di approvazione. Se un

inquinante compare in più di un punto di emissione viene conteggiato una sola volta.

Sulla base di quanto sopra il gestore è tenuto a calcolare, una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico (C_{Aria}) e inquinamento delle acque (C_{H2O}), utilizzando la seguente metodologia:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella corrispondente ricavando la cifra ad esso relativa;
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento.

Adeguamento del punto 4:

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del D.M. 24/04/08, devono essere considerate le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima autorizzata dell'impianto. Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 300 € nel caso di rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA (allegato I al D.M. 24/04/08), mentre la tariffa forfetaria viene ridotta a 150 € per le istruttorie connesse a rinnovo di AIA (allegato II al D.M. 24/04/08).

Adeguamento del punto 5:

Nella determinazione dei costi istruttori per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale (C_{CA} , C_{CRI} , C_{EM} , C_{OD} , C_{ST} e C_{RA}), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella tabella inerente gli impianti tipicamente interessati di cui al medesimo punto n. 5 dell'allegato I al D.M. 24/04/2008.

Adeguamento del punto 6:

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS i costi istruttori sono ridotti degli importi indicati nelle relative tabelle (C_{SGA}), che non sono cumulabili tra loro, con riferimento al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale.

Adeguamento singole voci di tariffa di cui all'Allegato I al D.M. 24/04/08

"Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e/o aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame"

Adeguamento del costo istrutorio di cui al Punto 1: C_D

La tariffa relativa al costo istrutorio per l'acquisizione e la gestione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (C_D), è ridotta a 2.000,00 € per gli "impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato V del D. Lgs. 59/05) e ricadenti nella definizione di Grandi imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese". La tariffa C_D è ulteriormente ridotta a 1.000,00 € per gli "impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato V del D. Lgs. 59/05) e ricadenti nella definizione di Medie e Piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE" e a 500,00 € per le "Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05)"; resta invece confermato in 2.500,00 € il costo istrutorio C_D per le categorie di grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m. ed i..

<i>Tipo impianto</i>		<i>C_d</i>
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato V del D. Lgs. 59/05).	Grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m.i. (art. 6 e 8)	2.500,00 €
	Grandi imprese	2.000,00 €
	Medie e Piccole imprese	1.000,00 €
	Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05))	500,00 €

Per l'identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25/02/04 che include la "definizione di microimprese, piccole e medie imprese" contenuta nella Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE.

Costi istruttori di cui ai Punti 2 (C_{Aria}), 3 (C_{H2O}), 4 (C_{RP} e C_{RnP}), 5 (C_{CA}, C_{RI}, C_{EM}, C_{Od}, C_{ST} e C_{RA})

Le varie componenti delle voci di tariffa da versare saranno quindi pari, secondo i criteri di cui alla Parte Prima, agli importi indicati nelle tabelle seguenti.

Costo istruttoria di cui al Punto 2: C_{Aria}

Numero di sostanze inquinante tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Numero di fonti di emissione in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	200,00					
da 1 a 4 inquinanti	800,00	1.250,00	2.000,00	3.000,00	4.500,00	12.000,00
da 5 a 10 inquinanti	1.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	20.000,00
da 11 a 17 inquinanti	3.000,00	7.500,00	12.000,00	16.500,00	20.000,00	33.000,00
più di 17 inquinanti	3.500,00	8.000,00	16.000,00	30.000,00	34.000,00	49.000,00

Costo istruttoria di cui al Punto 3: C_{H2O}

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	50,00	100,00		400,00
da 1 a 4 inquinanti	950,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00
da 5 a 7 inquinanti	1.750,00	2.800,00	4.200,00	8.000,00
da 8 a 12 inquinanti	2.300,00	3.800,00	5.800,00	10.000,00
da 13 a 15 inquinanti	3.500,00	7.500,00	15.000,00	29.000,00
più di 15 inquinanti	4.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00

Costo istruttoria di cui al Punto 4: C_{RP} e C_{RnP}

Tonnellate/giorno oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	500,00	1.000,00	2.200,00	3.200,00	5.000,00	C _{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	250,00	500,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	C _{RnP}

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 300 €.

Costo istruttorio di cui al Punto 5:

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttorio
Clima acustico *	CCA	1.750,00
Tutela quantitativa della risorsa idrica	CRI	3.500,00
Campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di competenza statale)	Cem	=====
Odori	Cod	700,00
Sicurezza del territorio	CST	1.400,00
Ripristino ambientale	CRA	5.600,00

* Per la componente "Clima acustico", si utilizzino i seguenti ulteriori criteri:

-Per impianti a cui è stato prescritto nell'ambito del rilascio dell'AIA un piano di risanamento acustico, il CCA è da considerarsi pari a **1.750,00 euro**.

-Per impianti a cui è stata prescritta una nuova indagine acustica CCA è da considerarsi pari a **1.000,00 euro**.

-Per tutti gli altri impianti, rientranti nella tabella seguente, CCA è da considerarsi pari a **700,00 euro**.

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 D. Lgs. 152/06
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambiente	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti C_{SGA} e per particolari forme di presentazione della domanda C_{Dom}

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del D.M. 24/4/2008, le modalità di riduzione del costo C_{SGA}, per gli impianti che sono certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, sono rideterminate nel seguente modo:

1 *Impianti certificati UNI EN ISO 14001*: $C_{SGA} = \{ [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (CCA + CRI + CEM + Cod + CST + CRA)^*] \times 0.10 \} \text{€}$

2 *Impianti registrati EMAS*: $C_{SGA} = \{ [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (CCA + CRI + CEM + Cod + CST + CRA)^*] \times 0.25 \} \text{€}$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Ove la riduzione ottenuta applicando le formule sopra riportate risulti inferiore alla corrispondente cifra fissata dal D.M. 24/04/2008, viene applicata la riduzione prevista secondo quanto sancito dal D.M. stesso.

Per quanto riguarda la "Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda" C_{Dom} si applica quanto previsto nella tabella riportata al punto 6 dell'Allegato I al D. M. 24/04/2008.

La tariffa complessiva per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$Ti = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (CCA + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Tariffa istruttoria per rilascio e aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale per modifica sostanziale

La tariffa istruttoria relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di **modifica sostanziale** (Ti_{ms}) è calcolata secondo le indicazioni fornite in precedenza tenendo, peraltro, presente che: -si considerano solo le attività interessate dalla modifica sostanziale e non l'intero impianto, come indicato al punto 7 dell'allegato I al D.M. 24/4/2008.

Inoltre, si applica una riduzione del 10% alla tariffa finale (Ti) calcolata secondo i criteri definiti nella presente parte seconda.

Pertanto: $Ti_{ms} = Ti \times 0.90$

Adeguamento singole voci di tariffa di cui all'Allegato II al D.M. 24/04/08

"Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale"

Secondo la metodologia seguita dal Ministero nella redazione del DM 24/04/2008, le singole voci di tariffa contenute nelle tabelle dell'allegato II sono pari esattamente al 50% delle corrispondenti singole voci di tariffa contenute nelle tabelle dell'allegato II.

Pertanto le voci di tariffa da applicare nelle fasi istruttorie delle domande di **rinnovo** di autorizzazione integrata ambientale, sono tutte da intendersi pari al 50% di quanto riportato nella precedente parte relativa alle tariffe per il rilascio di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ivi comprese le riduzioni previste.

La tariffa complessiva per il **rinnovo** di autorizzazione integrata ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$Ti_2 = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (CCA + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Adeguamento all'Allegato III al D.M. 24/04/08

"Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame"

In relazione a quanto riportato all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi (ex art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005)

si individuano le seguenti tipologie di modifiche non sostanziali:

- a) modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- b) modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Per le modifiche che comportano l'aggiornamento dell'atto, la tariffa è calcolata nel seguente modo.

Tipo impianto		
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05)	2.000 €	Grandi imprese*
	1.500 €	Medie, Piccole imprese* e allevamenti

* ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE.

Le modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'atto, oggetto di sola comunicazione, non sono soggette a tariffa.

Adeguamento delle tariffe relative ai controlli

Adeguamento all'Allegato IV al D.M. 24/04/08

"Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (articolo 3, comma 2)"

La tariffa del singolo controllo Tc è calcolata in base ai seguenti criteri:

a. per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto n. 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) la tariffa dovuta per la necessaria attività di controllo è stabilita nell'importo fisso di Tc = 800 euro.

b. per tutti gli altri tipi di impianti, la tariffa Tc è pari al maggiore dei seguenti importi:

-1.500 €

$-[C_{aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})] \times 0.10 \text{ €} + 100 \text{ €}$

dove i coefficienti dei costi istruttori sono quelli indicati nelle tabelle individuate nel presente provvedimento.

Calcolo della riduzione dei costi in presenza di un Sistema di Gestione Ambientale

Per le aziende in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS, è prevista una riduzione pari rispettivamente al 10% e al 25% della tariffa complessiva Tc; in pratica, la riduzione viene calcolata moltiplicando la tariffa Tc rispettivamente per 0,10 e 0,25.

Criteri generali per il calcolo della tariffa dovuta per i controlli

La tariffa è calcolata sulla base delle componenti ambientali e gestionali inserite nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato in sede autorizzativa dall'autorità competente. Il proponente, tenendo presenti i criteri esposti per l'individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi, calcola le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico e di inquinamento delle acque nel modo seguente:

- i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- ad ogni raggruppamento si applica la tabella corrispondente dell'allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, così come specificate dal presente provvedimento, ricavando l'importo ad esso relativo;
- la tariffa è calcolata come sommatoria degli importi ottenuti per ogni raggruppamento.

Adeguamento delle Tabelle IV.3 e IV.4

Per quanto concerne i costi inerenti la componente rifiuti (tabella IV.3 del D.M. 24/04/08) e le ulteriori componenti ambientali da considerare (tabella IV.3 del D.M. 24/04/08), si applicano integralmente le considerazioni e le specifiche sopra riportate relative ai punti 4 e 5 all'Allegato I al D.M. 24/04/08.

Tariffa relativa ai controlli previsti dall'Allegato V al D.M. 24/04/08

"Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi"

La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 24 aprile 2008, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008 medesimo. Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008, sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario dell'ARPA Calabria. Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 24 aprile 2008, e quelle in uso nei laboratori ARPACal non siano coincidenti, seppure ugualmente certificate, l'attività/parametro sono eseguite secondo le metodiche ARPACal, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 24 aprile 2008. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.M. stesso, le tariffe dei controlli programmati sono versati direttamente ad ARPACal, in base alle modalità di calcolo e versamento descritte dall'Agenzia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.